

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

REGOLAMENTO

della

**Sezione dei costruttori edili
della Poviaia di**

ROVIGO

giugno 2011

INDICE

TITOLO PRIMO	3
ART. 1 - Premessa.....	3
ART.2 - Scopi.....	3
TITOLO SECONDO	4
ART.3 - Ammissione a socio – Cessazione	4
ART.4 - Rapporti con l'ANCE	4
ART.5 - Diritti dei Soci	5
ART.6 - Doveri dei Soci.....	5
ART.7 - Contributi	5
ART.8 - Assistenza alle imprese aderenti ad altre Associazioni territoriali.....	6
ART.9 - Registro delle Imprese.....	6
TITOLO TERZO.....	6
ART.10 - Organi della Sezione	6
ART.11 - Eleggibilita' alle cariche sociali.....	7
ART.12 - Durata e requisiti delle cariche sociali	7
ART.13 - Assemblea dei Soci	8
ART.14 - Convocazioni - Deliberazioni - Verbali	8
ART.15 - Attribuzioni della Assemblea	9
ART.16 - Consiglio di Sezione.....	9
ART.17 - Riunioni e Deliberazioni	10
ART.18 - Attribuzioni	10
ART.19 - Presidenza - elezione, durata e attribuzioni.....	11
ART.20 - Vice Presidenti	12
ART.21 - Il Collegio dei Garanti contabili.....	12
ART.22 - Il Collegio dei Probiviri.....	12
TITOLO QUARTO	13
ART.23 - Direzione.....	13
ART.24 - Fondo Comune	13
ART.25 - Amministrazione e gestione	14
ART.26 - Esercizio finanziario- Bilancio.....	14
TITOLO QUINTO.....	15
ART. 27 - Durata-Scioglimento	15
ART.28 - Richiamo allo Statuto dell'Associazione Industriali	15
ART.29 - Controversie	15

TITOLO I

PREMESSA, SEDE E SCOPI

ART. 1 – Premessa

E' costituita nell'ambito di Unindustria Rovigo-Associazione degli Industriali della provincia di Rovigo (di seguito indicata come “Associazione Industriali”), Ance Rovigo-Sezione Costruttori Edili di Unindustria Rovigo (di seguito indicata come “Sezione”).

Il presente regolamento, approvato da Confindustria e Ance, predisposto in conformita` ai principi ispiratori dello Statuto dell'Associazione Industriali ed approvato dall'Assemblea della Sezione e dalla Giunta dell'Associazione Industriali, disciplina l'assetto e le procedure di funzionamento degli Organi della Sezione, la loro autonomia decisionale sui temi di specifica competenza della categoria e le relative rappresentanze esterne.

ART.2 - Scopi

La Sezione, nel quadro dei fini statutari e delle politiche generali dell'Associazione Industriali, ha per scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso dell'industria edilizia e di tutelare i diritti e gli interessi professionali degli imprenditori edili associati.

A tal fine la Sezione, in particolare:

- a)- assume la rappresentanza provinciale della categoria edile;
- b)- stipula contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale, in applicazione del c.c.n.l. e in conformità alle direttive dell'ANCE; interviene nella trattazione e definizione delle controversie collettive ed individuali di lavoro;
- c)- nomina o designa direttamente propri rappresentanti negli organismi associativi nazionali e regionali della categoria, nonchè negli organismi costituiti a norma della contrattazione collettiva del settore, dei quali ultimi assume la titolarità;
- d)- designa ai competenti organi dell'Associazione Industriali i propri rappresentanti, sia nell'Associazione stessa che nelle Organizzazioni ed enti esterni di specifico interesse dell'industria edilizia, nonchè i rappresentanti della categoria medesima che affianchino quelli delle altre categorie, designati sempre dall'Associazione Industriali, ai fini della trattazione di problemi di interesse di più settori;
- e)-promuove e coordina l'attività delle imprese edili associate in ordine a problemi sindacali, sociali, tecnici, economici, amministrativi, giuridici e tributari;
- f)- sollecita e promuove la formazione di maestranze per l'edilizia anche con la promozione di enti e scuole professionali di categoria a norma del c.c.n.l. di settore, e attua ogni iniziativa diretta all'elevazione morale e culturale e al benessere delle maestranze stesse;
- g)- provvede a rendere edotti i Soci, anche attraverso la collaborazione degli stessi, di ogni progresso dell'edilizia, per mezzo della rilevazione dei prezzi, di dati, di elementi e notizie relativi ai problemi del settore e favorisce studi e sperimentazioni nell'industria edile;

- h)- sollecita, promuove e agevola tra le imprese edili associate l'accesso al mercato, anche con la formazione di consorzi e di altri idonei organismi;
- i)- compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgono a raggiungere i fini sociali, della Sezione.

Le determinazioni assunte dai competenti Organi della Sezione saranno comunicate a cura del Presidente della Sezione stessa alla Presidenza dell'Associazione Industriali.

TITOLO SECONDO

SOCI

ART.3 - Ammissione a Socio – Cessazione

Sono Soci della Sezione le imprese edili ed affini che aderiscono all'Associazione Industriali ed esercitano attività riconosciute come rientranti nell'ambito associativo dell'Associazione nazionale costruttori edili – ANCE - ai sensi dello Statuto di questa.

Ciascuna impresa associata e' rappresentata dal titolare o dagli amministratori con rappresentanza sociale dell'impresa.

La domanda di ammissione e la cessazione da Socio della Sezione, sono esaminate dagli organi della Sezione per un parere vincolante preventivo.

ART.4 - Rapporti con l'ANCE

La Sezione e' aderente all'Associazione Nazionale Costruttori Edili - ANCE - secondo le norme dello Statuto di questa.

L'adesione della Sezione all'ANCE comporta l'adesione automatica all'organismo associativo regionale dell'edilizia.

Le predette adesioni comportano per le imprese inquadrare nella Sezione l'obbligo di osservare quanto previsto dagli Statuti dell'ANCE e dell'Organismo associativo regionale dell'edilizia.

ART.5 - Diritti dei Soci

Dall'adesione all'Associazione e dall'appartenenza alla Sezione derivano per le imprese edili diritti e doveri pari a quelli delle altre imprese associate, salve le disposizioni specifiche previste dal presente Regolamento.

Gli associati hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi istituiti dall'Associazione Industriali nonché di quelli istituiti specificamente nel loro interesse e per la loro tutela.

ART.6 - Doveri dei Soci

L'appartenenza alla Sezione comporta i seguenti obblighi:

- a)- osservare e fare osservare, oltre allo Statuto dell'Associazione Industriali, anche il presente Regolamento e le deliberazioni che saranno adottate in base ad esso dagli organi competenti della Sezione;
- b)- accettare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dai rapporti associativi che intercorrono fra la Sezione e l'ANCE e osservare, per quanto di competenza, gli obblighi previsti dallo Statuto di quest'ultima;
- c)- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della sede legale, della composizione degli organi di rappresentanza e fornire le notizie ed i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e l'attività aziendale che venissero richiesti dalla Sezione per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art.2;
- d)- i Soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di altre Associazioni costituite per scopi identici od analoghi nell'ambito territoriale di competenza della Sezione.

ART.7 - Contributi

Per le imprese edili valgono le disposizioni contributive stabilite dall'Associazione Industriali per gli associati.

Le quote di adesione contrattuale derivanti da fonti autonome del settore sono di esclusiva titolarità della Sezione che ne ha la completa disponibilità e sono riservate al finanziamento delle attività specifiche della Sezione stessa.

Il gettito di tali quote e contribuzioni affluisce al Fondo Comune della Sezione, di cui all'art. 24, che e' distinto dal patrimonio dell'Associazione Industriali del quale non fa parte.

Le imprese associate sono altresì tenute a versare i contributi di competenza dell'ANCE, secondo i criteri, le misure e le modalità stabiliti dai competenti organi dell'ANCE stessa.

Per i lavori eseguiti dalle imprese associate fuori della circoscrizione della Sezione e per quelli eseguiti nella circoscrizione della Sezione stessa da imprese iscritte ad altre Associazioni aderenti all'ANCE, la misura del contributo e' quella all'uopo stabilita annualmente dall'Assemblea dell'ANCE.

ART.8 - Assistenza alle imprese aderenti ad altre Associazioni territoriali

La Sezione fornisce normale assistenza alle imprese appartenenti ad altre Associazioni territoriali di categoria aderenti all'ANCE che svolgono attività nella circoscrizione della Sezione, sempre che tali imprese siano al corrente con il versamento del contributo associativo dovuto all'ANCE, di cui al precedente art.7.

ART.9 - Registro delle Imprese

Fermi restando gli obblighi concernenti la formazione dell'Anagrafe dell'Associazione Industriali e del registro delle imprese confederale, presso la Sezione viene istituita una anagrafe delle imprese edili associate.

Per la formazione e l'aggiornamento della predetta anagrafe, le imprese sono tenute a fornire, nei tempi e nei modi richiesti dalla Sezione, tutti gli elementi ritenuti utili a tali fini.

TITOLO TERZO

ORGANI DELLA SEZIONE

ART.10 - Organi della Sezione

Gli organi della Sezione sono:

- a)-L'Assemblea dei Soci
- b)-Il Consiglio di Sezione
- c)-Il Presidente e i Vice Presidenti
- d)-Il Collegio dei Garanti Contabili
- e)-Il Collegio dei Probiviri

Gli organi della Sezione sono competenti ad assumere le decisioni concernenti i problemi di specifica competenza della categoria.

ART.11 - Eleggibilita' alle cariche sociali

Sono eleggibili alle cariche sociali della Sezione i titolari e gli amministratori con rappresentanza sociale delle imprese iscritte ed in regola con il versamento dei contributi associativi, nonchè gli institori e i procuratori delle imprese stesse purchè muniti di procura generale "ad negotia".

Alla carica di Proboviro e di Presidente del Collegio dei Garanti contabili possono essere elette persone diverse da quelle sopra indicate, che siano in possesso di particolari idonei requisiti.

ART.12 - Durata e requisiti delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e sono rinnovabili per un solo mandato consecutivo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Decadono dalle cariche e dagli incarichi in seno agli Organi della Sezione coloro che perdono la qualità di Socio o per un qualsiasi altro motivo ai sensi dello Statuto dell'Associazione Industriali.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o decadono dalle medesime coloro che rivestano anche a titolo personale una delle cariche esecutive di vertice in Associazioni o Organismi o Istituti, che perseguano finalità di tutela di fondamentali interessi delle imprese di costruzioni comparabili a quelle dell'ANCE o comunque assumano comportamenti contrastanti con i deliberati degli organi dell'ANCE e della Sezione.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo e, a tal fine, il Presidente d'intesa con i Vice Presidenti, sottopone al Consiglio Direttivo stesso l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni a norma del presente Regolamento.

La decadenza comporta la revoca degli incarichi conferiti dalla Sezione in Organismi esterni ed impegna le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo.

Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo a norma del presente articolo, la persona dichiarata sospesa o decaduta dalle cariche sociali può ricorrere al Collegio dei Proboviri di cui all'art.22.

ART.13 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è formata dai rappresentanti di tutte le imprese associate di cui all'art.3.

Il Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Socio mediante apposita delega scritta; ciascun Socio non può presentare più di una delega.

Ogni Socio partecipante all'Assemblea ha diritto ai seguenti voti calcolati in base al contributo netto di spettanza dell'Associazione Industriali, versato per l'anno precedente:

da 0	a	1.000 Euro	1 voto
da 1.001	a	2.500 Euro	3 voti
da 2.501	a	5.000 Euro	5 voti
da 5.001	a	10.000 Euro	7 voti
da 10.001	a	20.000 Euro	12 voti
oltre i 20.000 Euro per ogni 4.000 Euro o frazione di essi +			1 voto

Per le aziende associate in corso d'anno valgono gli stessi criteri di assegnazione dei voti, calcolati sulla base del contributo dovuto.

Non ha diritto di voto il Socio che non sia in regola con il versamento dei contributi dovuti.

ART.14 - Convocazioni - Deliberazioni – Verbali dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata, presso la sede sociale, in sede ordinaria almeno una volta l'anno per una data non posteriore alla data di rendiconto del bilancio del'anno precedente.

E' convocata inoltre in sede straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei Soci.

La convocazione e' fatta dal Presidente a mezzo posta, fax o posta elettronica da inviarsi a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e specificato l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo telefax o posta elettronica con preavviso di almeno cinque giorni.

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente della Sezione e, in sede ordinaria, e' validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la meta' piu' uno dei Soci.

Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti in essa presenti o rappresentati senza tener conto degli astenuti e dei voti nulli.

Per le elezioni alle cariche sociali l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione soltanto se è presente o rappresentata la maggioranza dei Soci.

Le deliberazioni per l'elezione di cariche sociali sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci presenti o rappresentati, mediante votazione a scrutinio segreto.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei Soci e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati.

ART.15 - Attribuzioni dell' Assemblea

Spetta all'Assemblea dei Soci in sede ordinaria:

- a)- determinare le direttive di massima dell'attività della Sezione sulla base della relazione del Presidente;
- b)-eleggere il Presidente e su proposta di questi, i Vice Presidenti;
- c)-eleggere il Tesoriere e i componenti il Consiglio di Sezione, dopo averne fissato il numero;
- d)- nominare i Garanti contabili effettivi e supplenti;
- e)- nominare i Proviviri effettivi e supplenti;
- f)- esaminare ed approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;

In sede straordinaria:

- g)-deliberare in merito alle modifiche del presente Regolamento, da sottoporre successivamente alla ratifica della Giunta dell'Associazione Industriali;
- h)- deliberare in merito allo scioglimento della Sezione a norma del successivo art.27.

ART.16 – Consiglio di Sezione

Il Consiglio di Sezione è composto dal Presidente, da due Vice Presidenti, dal Tesoriere e dai componenti eletti dall'Assemblea dei Soci.

Sono componenti di diritto il Delegato delle piccole imprese edili e il Presidente dei Giovani, ove presenti. Sono invitati permanenti il Presidente della Cassa edile, il Presidente della Scuola Edile e il Presidente del Comitato Paritetico Territoriale (o di Enti a questi ultimi assimilati).

Se nel corso del triennio vengono a mancare, per un qualsivoglia motivo, almeno la metà dei componenti elettivi del Consiglio, si procederà alla sostituzione tramite una nuova convocazione dell'Assemblea elettiva da effettuarsi entro trenta giorni. I nuovi Consiglieri rimarranno in carica sino al termine del triennio in cui scadono gli altri.

ART.17 - Riunioni e Deliberazioni del Consiglio di Sezione

Il Consiglio di Sezione si riunisce su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno i due terzi componenti il Consiglio medesimo.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, telefax o posta elettronica, diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, la convocazione è fatta a mezzo telefax o posta elettronica con preavviso di almeno due giorni. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Alla riunione possono partecipare, con voto consultivo esperti sugli specifici argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Sezione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti mediante votazione palese.

ART.18 – Attribuzioni del Consiglio di Sezione

Spetta al Consiglio di Sezione:

- a)-curare il conseguimento dei fini previsti dal presente Regolamento in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- b)- nominare e/o designare i rappresentanti di cui all'art.2, punti c) e d);
- c)-nominare, se nel caso, apposite Commissioni per lo studio e la trattazione di determinati problemi, chiamando a farvi parte, occorrendo, anche terzi particolarmente esperti e provvedendo a nominarne il Presidente e il Vice Presidente;
- d)-disporre per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- e)-stabilire le direttive per la stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
- f)- predisporre e presentare all'Assemblea il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- g)- formulare all'Assemblea le proposte per le modifiche al presente Regolamento;

- h)- sovrintendere all'amministrazione del Fondo Comune della Sezione.
- i)- ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente ai sensi dell'art.19;
- l)-deliberare la costituzione di particolari uffici e servizi nell'interesse e a vantaggio dei Soci e procedere all'eventuale costituzione di uffici periferici della Sezione;
- m)- assumere i provvedimenti nei confronti dell'associato eventualmente inadempiente;
- n)- approvare il Regolamento del Comitato giovani imprenditori, ove presente, e le sue eventuali modifiche;
- o)- dichiarare la decadenza dalle cariche in seno agli organi della Sezione, ai sensi dell'art.12;
- p)-formulare pareri ai sensi dell'art.3, ultimo comma.

ART.19 - Presidenza - elezione, durata e attribuzioni

Il Presidente della Sezione è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre anni, ed è rinnovabile per un solo mandato consecutivo.

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale della Sezione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Egli ha inoltre titolo a costituirsi civilmente per i reati commessi a danno della Sezione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente e' sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente da lui designato e, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di età.

Spetta in particolare al Presidente di:

- a)- convocare l'Assemblea e il Consiglio di Sezione, presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
- b)- rappresentare la Sezione in sede negoziale, giudiziaria e amministrativa;
- c)- firmare i contratti e accordi collettivi di lavoro secondo le direttive espresse dal Consiglio di Sezione;
- d)- intrattenere rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante della Sezione;
- e)-adottare i provvedimenti necessari per il miglior svolgimento dell'attività della Sezione;
- f)-sovrintendere all'ordinamento dei servizi della Sezione e a tutti gli atti amministrativi;
- g)-provvedere, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico finanziaria della Sezione;
- h)-curare che tutti gli atti della Sezione siano compiuti a norma del presente Regolamento;
- i)-esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Sezione sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.

Oltre alle attribuzioni specificatamente previste nel presente Regolamento, spetta al Presidente di rappresentare la Sezione nei rapporti con gli Organi direttivi ed esecutivi della Associazione Industriali.

Egli rappresenta altresì la Sezione in seno all'Associazione Nazionale Costruttori Edili e nella stipula dei contratti ed accordi collettivi di lavoro della categoria.

Il Presidente rappresenta la Sezione negli Organi della Associazione Industriali, secondo quanto stabilito dallo Statuto dell'Associazione medesima.

ART.20 - Vice Presidenti

I Vice Presidenti in numero di due sono eletti, ai sensi dell'art. 15, dall'Assemblea su proposta del Presidente e durano in carica tre anni e sono rinnovabili per un solo mandato consecutivo.

ART.21 - Il Collegio dei Garanti contabili

Il Collegio Garanti contabili e' composto da tre componenti effettivi, eletti dall'Assemblea che nomina anche tra essi il Presidente del Collegio.

L'Assemblea inoltre elegge due membri supplenti che subentrano in ordine di eta' in caso di cessazione dalla carica dei membri effettivi.

I Garanti contabili durano in carica per tre anni e sono rinnovabili per un solo mandato consecutivo.

Il Collegio dei Garanti contabili esercita il controllo sull'amministrazione del Fondo Comune e sulla gestione economico-finanziaria della Sezione e ne riferisce all'Assemblea con apposita relazione sul conto consuntivo.

I Garanti contabili partecipano, con voto consultivo, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Sezione.

Delle riunioni del Collegio dei Garanti contabili si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

ART.22 - Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri e` composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dalla Assemblea dei Soci, che nomina anche tra di essi il Presidente.

Possono far parte del Collegio dei Proviviri tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento per ricoprire cariche sociali.

In caso di cessazione dalla carica di membri effettivi, subentrano i membri supplenti in ordine di età.

Il Collegio dei Probiviri è convocato dal suo Presidente per mezzo di lettera raccomandata con preavviso di almeno sette giorni.

I Probiviri hanno il compito di decidere, quali amichevoli compositori, su qualsiasi controversia eventualmente sorta fra i Soci e la Sezione, ovvero tra i Soci stessi, quando questi ne facciano richiesta.

Le decisioni sono validamente assunte a maggioranza con la partecipazione di tre membri e non sono impugnabili.

Restano ferme le funzioni del Collegio dei Probiviri previste dallo Statuto dell'Associazione Industriali.

TITOLO QUARTO

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SEZIONE

ART.23 - Direzione

All'organizzazione e al funzionamento della Sezione è preposto un Direttore o Segretario che, secondo le direttive del Presidente e del Consiglio di Sezione, organizza i servizi, predispone gli organici ritenuti opportuni, e dà attuazione e svolgimento a tutte le operazioni in cui si concreta l'attività della Sezione.

Il Direttore o Segretario partecipa alle riunioni di tutti gli Organi della Sezione e conserva i verbali delle riunioni stesse.

Il Direttore o Segretario, laddove non concordato diversamente tra Associazione Industriali e Organi della Sezione, fa parte dell'organico dell'Associazione Industriali e, pertanto, dipende dal Direttore della Associazione stessa.

ART.24 - Fondo Comune

Il Fondo Comune e' costituito oltre che dal gettito delle contribuzioni derivanti da fonti autonome del settore, dai beni mobili ed immobili e dai titoli di proprieta' della Sezione pervenuti per acquisti, lasciti o donazioni o per qualsiasi altra causa, dalle rendite e dalle partecipazioni in Enti, Istituti, Societa' e quant'altro, nonche' da atti di liberalità a favore della Sezione.

Ogni decisione sulle destinazioni, l'utilizzo ed i prelievi dal Fondo Comune è di esclusiva competenza degli organi della Sezione.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano la Sezione, risponde esclusivamente il Fondo Comune con esonero di qualsiasi responsabilità dell'Associazione Industriali.

ART.25 - Amministrazione e gestione

Per l'amministrazione del Fondo Comune provvede il Consiglio di Sezione.

Gli atti della gestione economico-finanziaria sono compiuti dal Presidente della Sezione con firma abbinata del Tesoriere.

Alle relative decisioni di spesa dà corso il Presidente della Sezione.

Il Presidente può delegare per iscritto ad uno dei Vice Presidenti la sottoscrizione degli atti previsti nei precedenti commi.

In caso di impedimento del Tesoriere, il Consiglio di Sezione conferisce le relative funzioni ad un proprio componente.

ART.26 - Esercizio finanziario- Bilancio

L'esercizio finanziario della Sezione coincide con l'anno solare.

Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo annuali sono predisposti dal Consiglio di Sezione, sulla base degli appositi schemi curati dal Tesoriere sulla base del bilancio tipo elaborato dall'Ance e sono quindi presentati all'esame e all'approvazione dell'Assemblea.

Almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che dovrà procedere all'esame ed all'approvazione dei bilanci, il conto consuntivo e' sottoposto dal Consiglio di Sezione ai Garanti contabili che ne redigono relazione scritta.

Il bilancio consuntivo e preventivo sono accompagnati in Assemblea da una relazione del Consiglio di Sezione curata dal Tesoriere.

Del conto consuntivo e del bilancio preventivo, nonche' delle relazioni dei Garanti contabili e del Consiglio di Sezione, i Soci possono prendere visione, presso la sede della Sezione, nella settimana che precede l'Assemblea.

Nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio di ogni anno e la data di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte dell'Assemblea a norma dell'art.15, alla gestione economico-finanziaria della Sezione si provvede in via provvisoria sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea per l'anno precedente.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite da Confindustria e da ANCE in materia di bilancio delle Associazioni aderenti.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27 - Durata-Scioglimento

La Sezione è costituita a tempo indeterminato.

Può essere sciolta in seguito a deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci, espressamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti della totalità dei voti attribuiti all'Assemblea.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Sezione nomina anche uno o più liquidatori e stabilisce le modalità della devoluzione delle eventuali attività patrimoniali nette.

Le attività patrimoniali residue sono devolute ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.28 - Richiamo allo Statuto dell'Associazione Industriali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento in merito alle attribuzioni ed al funzionamento della Sezione, si fa rinvio alle norme contenute nello Statuto dell'Ance, in quanto compatibili, alle disposizioni dello Statuto dell'Associazione Industriali, nel cui ambito la Sezione e' costituita.

ART.29 - Controversie

Eventuali controversie insorgenti tra la Sezione e l'Associazione Industriali sull'interpretazione del presente Regolamento sono demandate all'esame congiunto dell'ANCE e della Confindustria che assumeranno le decisioni e le iniziative conseguenti.

NORMA TRANSITORIA

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, la durata delle cariche di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 decorre dalla data della prima Assemblea elettiva successiva all'entrata in vigore del Regolamento medesimo.